

COMUNE di SAN GIOVANNI ILARIONE
(Provincia di Verona)

Relazione tecnica sulle società partecipate
Ricognizione partecipazioni possedute al 23 settembre 2016
(art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016)

*Allegata alla deliberazione del
Consiglio Comunale*

1. Premessa

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette

ed ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- ✓ eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- ✓ soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- ✓ eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- ✓ aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- ✓ contenimento dei costi di funzionamento.

2. Le partecipazioni societarie

Il Comune di San Giovanni Ilarione detiene un'unica partecipazione societaria come di seguito riportato:

Acque Veronesi s.c. a r.l (società consortile a responsabilità limitata), con sede in Verona, quota di partecipazione dello 0,45%.

La società Acque Veronesi s.c.a.r.l. ha costituito la società **Viveracqua s.c. a r.l.** di cui, pertanto il comune di San Giovanni Ilarione ne detiene una partecipazione indiretta.

Per completezza, si precisa che il comune detiene delle partecipazioni dirette ed indirette che non sono oggetto di razionalizzazione :

- dirette che, in conformità al parere della Corte dei Conti – sezione Regionale di controllo per il Veneto n. 205/2015, sono consorzio di servizi di Enti locali :

CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO - in liquidazione L.R. 52/2012- per lo svolgimento di funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani con una quota di partecipazione del'1,887% ;

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (ex ATO) - Ente di regolazione con personalità giuridica di diritto pubblico per l'organizzazione e l'affidamento del servizio idrico integrato e la programmazione e controllo del servizio medesimo, con una quota di partecipazione dello 0,59%;

C.E.V. – Consorzio Energia Veneto per consortile di assistenza agli associati nel campo dell'energia, del risparmio energetico e delle energie rinnovabili, con una quota di partecipazione dello 0,14%;

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI, con sede in Verona – ente strumentale partecipata – quota 0,99% (recesso a far data dal 01.01.2018 deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2017)

CONSORZIO LE VALLI, con sede in San Bonifacio (VR) che svolge l'attività di gestione a ciclo integrato dell'acqua, impianti di produzione energia e locazione immobili– ente strumentale partecipata – quota 10%;

- indirette , detenute dall'Ente per il tramite di una società non sottoposta al controllo di cui all'art. 147 quater del T.U.E.L. da parte del comune di San Giovanni Ilarione:

VALLIFLOR SRL – società partecipata indirettamente a capitale pubblico/privato – partecipata dal Consorzio Le Valli al 51% - partecipazione indiretta del 5,10% (in quanto società mista pubblico/privato);

Si da' altresì atto che per la La SOCIETA' VALDALPONE SERVIZI con sede in Montecchia di Crosara è già intervenuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2015 l'atto di indirizzo per lo scioglimento della società e la stessa è stata posta in liquidazione volontaria dal 04/05/2017.

3. Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie al 23 settembre 2016

Con il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), in vigore dal 23 settembre 2016.

Ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, comma 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune, fermo restando quanto sopra detto, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., di seguito indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

Per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017**, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando eventualmente quelle che devono essere alienate.

La ricognizione straordinaria delle società partecipate deve essere pubblicata sul sito internet comunale, Sezione "Amministrazione trasparente",
 Inoltre il provvedimento che approva la ricognizione delle partecipazioni deve essere inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
 Si provvede oltre alla presente relazione alla compilazione delle schede allegate alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19 del 19 luglio 2017.

Ciò premesso si conferma la partecipazione alle società suindicate per le motivazioni e le risultanze istruttorie di seguito riportate:

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.	
Società consortile a responsabilità limitata	A totale partecipazione pubblica (art. 3 Statuto)
Sede	Verona – 37133 - Lungadige Galtarossa 8
Oggetto sociale	Gestione del Servizio Idrico Integrato
Controllo	Affidamento dei servizi in house da parte dell'Autorità d'ambito con controllo sulla società svolto da parte del collegio sindacale e dell'organo di revisione
Durata della società	27/01/2006 - 31/12/2050
Percentuale di partecipazione	0,45
Consiglio di amministrazione	Presidente: Niko Cordioli Vice Presidente: Domenico Dal Cero Consigliere: Paola Briani
Collegio sindacale	Presidente: Cristiano Maccagnani Sindaco effettivo: Alberto Mion Sindaco effettivo: Giovanna Rebonato
Partecipazione societarie della società "Acque Veronesi s.c. a r.l."	Viveracqua s.c. a r.l. , con sede in Verona – 37133 - Lungadige Galtarossa 8 P.IVA 04042120230 <u>Quota di partecipazione:</u> 18,76% <u>Oggetto sociale:</u> la collaborazione con le principali Società di gestione del SII del Veneto con la finalità di conseguire approvvigionamenti comuni mediante rapporti di committenza, creare sinergie al fine di ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune parti delle rispettive attività e cooperare nella ricerca di forniture e servizi.

Motivazioni del mantenimento della partecipazione ad Acque Veronesi s.c.a.r.l

Il T.U.S.P. all'art. 2, comma 1, lettera h), definisce i servizi di interesse generale:

"Le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come

necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività' di riferimento, così da garantire l'omogeneità' dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".

L'attività svolta da **Acque Veronesi s.c.a.r.l** "gestione del servizio idrico integrato" si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. Si tratta, quindi, di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P..

Non sussistono necessità e motivazioni per la predisposizioni di piani di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. come rilevato nei dati esposti nelle allegate schede.

La partecipazione indiretta nella società **Viveracqua s.c. a r.l.** non soddisfa i requisiti di cui all'art. 20, comma 2.

Dagli atti societari, nello specifico, dalla Relazione al bilancio 2016, secondo quanto dichiarato, si rileva però che la società rientri nel dettato normativo di cui all'art. 1, comma 5 del d. lgs. 175/2016 T.U.S.P. e pertanto da considerarsi "società quotata", quindi non soggetta all'adozione di piani di razionalizzazione.

Si ritiene comunque di dover segnalare quanto sopra esposto alla società direttamente partecipata dall'ente, Acque Veronesi s.c.a.r.l.

San Giovanni Ilarione lì 13 settembre 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
- Rag. Livio Avogaro -

